



# CITTA' DI STRESA

Provincia del Verbano Cusio Ossola

Reg. Gen. n. 1273 del 9.4.2009

## **OGGETTO: CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO.**

### IL SINDACO

Premesso:

- che all'interno del territorio comunale, esistono numerose aree e spazi di proprietà privata abbandonati o per i quali i proprietari tralasciano i necessari interventi di manutenzione e pulizia con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta, siepi e rami che si protendono anche oltre il ciglio stradale;
- che, con particolare riferimento al centro urbano, esistono aree verdi, giardini, parchi e aiuole private lasciati in completo stato di abbandono e di degrado;
- che tale situazione di incuria a volte si estende anche a vasi, fioriere ed aiuole private poste su suolo pubblico o privato (quali elementi di arredo, a delimitazione di dehors, ...);

Considerato che l'incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro della città e delle aree private attigue, altresì:

- facilita la propagazione di vegetazione infestante;
- può favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di topi, rettili oltre che di insetti nocivi o fastidiosi (es. zanzare, mosche, ...) che facilmente completano il loro ciclo vitale nei luoghi trascurati con accumuli di materiale vegetale;
- può nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale, gli impianti semaforici, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata;
- costituisce spesso, in caso di aiuole, fioriere, vasi, ... ricettacolo di sporcizia e deposito di rifiuti;

Considerato che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nel centro urbano, producono altresì un danno all'immagine del territorio in contrasto con la vocazione turistica e con l'amenità ambientale dei luoghi, oltre che situazione di potenziale pericolo per la salute ed il benessere dei cittadini;

Ritenuto indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati a prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

Ritenuto utile, al fine di cui sopra, sensibilizzare i proprietari di aree private a porre in essere i necessari interventi di pulizia di prati, giardini e verde privato che risultino in stato di abbandono, di controllare costantemente la crescita delle essenze arboree dei terreni, delle aree verdi e dei giardini, con particolare riguardo a quelli posti in prossimità di civili abitazioni e del centro storico nonché i proprietari delle fioriere, delle aiuole e dei vasi piantumati con essenze arboree ubicati su suolo pubblico o privato prospiciente la pubblica via a curarne la manutenzione e la pulizia;

Richiamata la determinazione del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale n. 61 del 25/06/2001 in ordine all'obbligo di manutenzione e pulizia di rami, siepi ed essenze arboree che da terreni privati confinanti con strade statali, provinciali, comunali o private ad uso pubblico, in qualche modo restringano, danneggino la sede stradale o i marciapiedi o nascondano la segnaletica compromettendone la visibilità dalla distanza e dalle angolazioni necessarie;

Visto l'articolo 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);

Visto l'articolo 30 del Regolamento Edilizio Comunale approvato con deliberazione C.C. N. 49 del 29/08/2008;

Visto il Regolamento d'Igiene Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per le Occupazioni di suolo pubblico nell'esercizio di attività commerciale, artigianale di pubblico esercizio e simili approvato con deliberazione C.C. N. 18/2006 e s.m.i.;

Visto l'articolo 50 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

## ORDINA

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);
- ai proprietari di aree verdi in genere incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dimesse;
- agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali destinate a verde, parco, giardino, orto, ecc.
- ai responsabili dei cantieri edili aperti dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
- ai proprietari di aree in genere inedificate recanti depositi temporanei permanenti all'aperto;
- ai proprietari di aree verdi in genere;
- ai proprietari di aiuole, vasi o fioriere poste su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili da luogo pubblico piantumate con essenze arboree;

ciascuno per le rispettive competenze:

- di provvedere allo sfalcio delle erbe infestanti, alla loro rimozione e diserbo;
- di provvedere alla regolazione delle siepi, al taglio dei rami delle alberature e delle piante che si protendono oltre il confine sul ciglio stradale con conseguente rimozione e smaltimento dello sfalcio e dei residui vegetali;
- mantenere in perfetto stato di conservazione aiuole, fioriere e vasi ubicati su suolo pubblico o su suolo privato prospicienti o comunque visibili dalla pubblica via, assicurandosi che le essenze arboree piantumate siano sempre in perfetto stato di conservazione con le necessarie manutenzioni ed eventuali ripiantumazioni periodiche, oltre che di curare la pulizia delle stesse.;

Tali interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi al fine di preservare la salute ed il benessere pubblico oltre che l'ordine ed il decoro cittadino.

## AVVERTE

- che la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da **Euro 50,00** ad **Euro 500,00** da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla L. 689/1981;
- che qualora tutti coloro che hanno l'obbligo giuridico di adempiere a quanto sopra descritto non vi provvedano, questo Comune, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, curerà direttamente l'esecuzione di tutti i lavori necessari in danno ed a spese dei trasgressori fatta salva in ogni caso la facoltà di rimuovere strutture, arredi, fioriere, vasi, ecc. a spese dei trasgressori.

## DISPONE

Di dare la massima pubblicità alla presente ordinanza mediante l'affissione all'Albo Pretorio per 15 gg. , alla pubblicazione sul sito internet del Comune di Stresa nonchè mediante l'affissione di locandine su tutto il territorio comunale.

L'ordinanza N. 336 del 30/06/2001 è revocata così come tutte le norme regolamentari comunali in contrasto con il contenuto della presente ordinanza.

## DEMANDA

Al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza, a vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza:

**Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:**

- entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini previsti dall'art.2 e segg. della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'articolo 8 e segg. del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199.

Dalla Residenza Municipale, 6.4.2009

**IL SINDACO**  
**Dr. Canio Di Milia**

#### **RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune il giorno\_\_\_\_\_e che la stessa vi rimarrà per dieci giorni consecutivi a tutto il\_\_\_\_\_ (N. \_\_\_\_\_ Registro Pubblicazioni).

Stresa li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale